

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO

RICORSO CON CONTESTUALE ISTANZA CAUTELARE

Proposto da **GESTIONE IMPIANTI TURISTICI SELVINO – GITS S.R.L.**, c.f. e p. iva 08640500966, con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni n.7, in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. Marco Ghilardi, c.f. GHLMRC59D11I597V, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Gianluca Ghilardi, con studio in Bergamo, Via F.lli Calvi n.6, telefax 0354176914, indirizzo pec gianluca.ghilardi@bergamo.pecavvocati.it, e dall'Avv. Donatella Costantini, con studio in Bergamo, Via Zambonate n.33, telefax 035248676, la quale chiede di ricevere le comunicazioni di Segretaria all'indirizzo pec: donatella.costantini@bergamo.pecavvocati.it, costituente domicilio digitale eletto a tutti gli effetti di legge, giusta la procura allegata in calce al presente atto,

-ricorrente-

CONTRO

Il MINISTERO DEL TURISMO, c.f. 96480590585, con sede in Roma, Via di Villa Ada n.55, in persona del Ministro *pro tempore*, indirizzo pec estratto da IPA segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it, rappresentato e difeso dall'**Avvocatura Generale dello Stato**, c.f. 80224030587, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n.12, indirizzo pec estratto da REginde e costituente domicilio digitale a tutti gli effetti di legge: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Il MINISTERO DEL TURISMO – DIREZIONE GENERALE PROMOZIONE INVESTIMENTI E INNOVAZIONE PER IL TURISMO, c.f. 96480590585, con sede in Roma, Via di Villa Ada n.55, in persona del Dirigente *pro tempore*, indirizzo pec estratto da IPA dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it, rappresentato e difeso dall'**Avvocatura Generale dello Stato**, c.f. 80224030587, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n.12, indirizzo pec estratto da REginde e costituente domicilio digitale a tutti gli effetti di legge: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

E NEI CONFRONTI DI

TOFANA S.R.L., c.f. e p. iva 01089670259, con sede legale in Cortina D'Ampezzo (BL), Via Dello Stadio n.12, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, indirizzo pec estratto da INI PEC e costituente domicilio digitale a tutti gli effetti di legge: tofana@pec.it

CAROSELLO TONALE S.P.A., c.f. e p. iva 01175130226, con sede legale in Vermiglio (TN), Via Circonvallazione n.25, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, indirizzo pec estratto da INI PEC e costituente domicilio digitale a tutti gli effetti di legge: carosellotonale@registerpec.it

-controinteressate-

E CON NOTIFICA, PER QUANTO OCCORRA, ANCHE AL

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, c.f. 80415740580, con sede in Roma, Via Venti Settembre n.97, in persona del Ministro *pro tempore*, indirizzo pec estratto da IPA mef@pec.mef.gov.it, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, c.f. 80224030587, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n.12, indirizzo pec estratto da REginde e costituente domicilio digitale a tutti gli effetti di legge: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, c.f. 80415740580, con sede in Roma, Via Venti Settembre n.97, in persona del Ragioniere Generale *pro tempore*, indirizzo pec estratto da IPA rgs.ragioniereregionale.coordinamento@pec.mef.gov.it, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, c.f. 80224030587, domiciliataria *ex lege* in Roma, Via dei Portoghesi n.12, indirizzo pec estratto da REginde e costituente domicilio digitale a tutti gli effetti di legge: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

avente ad oggetto richiesta di

annullamento, nei limiti di quanto di interesse della ricorrente in relazione al suo reinserimento in graduatoria in posizione utile a percepire il contributo o, in subordine, annullamento totale, ogni caso previa concessione delle più idonee misure cautelari:

- 1) del decreto del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo Reg. Gen. n. 267769 del 27.11.2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, intitolato “Decreto

concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale", e recante:

- l'approvazione degli esiti dell'istruttoria condotta ai sensi dell'avviso pubblico prot. n.15791/24 del 3.06.2024, concernente la concessione dei contributi previsti dal Fondo istituito dall'art. 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e la graduatoria finale delle istanze ammesse;
- la concessione ai soggetti individuati nella suddetta graduatoria e riportati nell'Allegato 1) del decreto, costituente sua parte integrante e sostanziale, del contributo di cui al suddetto avviso pubblico, nella misura ivi indicata per ciascun beneficiario.

2) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti al decreto ministeriale Reg. Gen. n. 267769 del 27.11.2025 ivi compresi, per quanto occorra, i seguenti, **allo stato non conosciuti dalla ricorrente e su cui ci si riserva di proporre ricorso per motivi aggiunti, se necessario a seguito della loro ostensione da parte del Ministero resistente:**

- la nota prot. n.264763/25 del 20.11.2025, citata nelle premesse del suddetto decreto, con cui dovrebbe essere stata pubblicata la graduatoria a seguito di sorteggio tenutosi il 18.11.2025;
- la nota del RUP prot. n. 258768/25, pure citata nelle premesse del suddetto decreto, con la quale dovrebbe essere stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini;
- la nota prot. n. 262568/25 del 14.11.2025, pure citata nelle premesse del suddetto decreto, con cui sembra sia stata convocata una sessione di sorteggio per il giorno 18.11.2025 per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio;
- le risultanze della Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'art.13

dell'Avviso 2024, pure citate nelle premesse del suddetto decreto, nonché i presupposti e connessi atti di nomina della Commissione medesima ed eventuali altri atti con cui siano state assunte determinazioni in merito all'interpretazione dell'avviso pubblico prot. n.15791/24 del 3.06.2024 e/o all'applicazione dei criteri di valutazione ivi prescritti;

- gli atti del RUP, pure citati nelle premesse del decreto ma non meglio identificati;
- l'avviso del 20.11.2025 (non si sa se coincidente con la suddetta nota prot. n.264763/25 del 20.11.2025), pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, con cui è stato comunicato che, *“a seguito del sorteggio effettuato in data 18 novembre 2025 e finalizzato a determinare l'ordine delle valutazioni formulate in ex-aequo presenti nell'elenco finale formalizzato dalla Commissione giudicatrice è pubblicata la graduatoria delle istanze presentate per le agevolazioni di cui all'Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 prot. n. 15791 del 3.6.2024”*;
- tutti i verbali all'esito dei quali sono stati attribuiti i punteggi relativi alle domande della ricorrente e degli altri partecipanti;
- in particolare, i verbali relativi alla/alle seduta/e in cui si sono discussi e valutati la domanda e l'allegato progetto della ricorrente;
- i verbali, o qualsiasi altro atto, in cui siano stati definiti criteri di valutazione dei progetti presentati dai partecipanti alla procedura;
- se ed in quanto necessario, ogni altro atto della procedura e comunque ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso al decreto impugnato;

1.3) solo in gradata e subordinata, se ed in quanto necessario anche in relazione alla futura ostensione dei documenti della procedura da parte del Ministero del Turismo, dell'art.13 dell'avviso pubblico prot. n. 15791 del 3.6.2024.

nonché richiesta di

1. reintegrazione in forma specifica della ricorrente mediante suo inserimento nella graduatoria in posizione utile per il conseguimento del contributo;
2. in via subordinata rispetto alla precedente domanda, declaratoria dell'obbligo del Ministero di ripetere la valutazione della domanda presentata dalla ricorrente, con

- conseguente rinnovazione/rifacimento della graduatoria ed inserimento della ricorrente in posizione utile per la percezione del contributo;
3. in via ulteriormente subordinata, declaratoria dell'obbligo del Ministero di ripetere la valutazione delle domande presentate con riferimento al settore territoriale delle Alpi, con conseguente rinnovazione/rifacimento della graduatoria ed inserimento della ricorrente in posizione utile per la percezione del contributo;
 4. in ulteriore subordine rispetto alle domande di cui ai precedenti punti, reintegrazione in forma specifica mediante l'integrale rinnovazione della procedura di gara;
 5. per effetto di quanto ai punti precedenti, condanna del Ministero ad avvalersi delle somme accantonate a riserva per erogare il contributo di €. 1.040.000,00 alla ricorrente o, in subordine, in caso di carenza di risorse, caducazione e comunque declaratoria di inefficacia, *ex tunc* o, in subordine, *ex nunc*, degli atti di erogazione/mandati di pagamento delle somme *medio tempore* emessi dal Ministero in esecuzione dei provvedimenti impugnati;
 6. in ulteriore subordine rispetto alle domande di cui ai precedenti punti, condanna del Ministero al risarcimento per equivalente del danno ingiusto derivato e derivante alla ricorrente dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa che ha condotto all'illegittima esclusione della ricorrente dall'elenco dei soggetti immediatamente beneficiari del contributo, in misura pari ad €. 1.040.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa;
 7. in ulteriore subordine rispetto alle domande di cui ai precedenti punti, condanna dell'Amministrazione all'indennizzo in favore della ricorrente, derivato e derivante da attività legittima ma colposa, previo accertamento della responsabilità del Ministero resistente, in misura pari ad €. 3.660,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa;

nonchè, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., richiesta di

-accertamento del diritto della ricorrente ad accedere, tramite estrazione di originale o copia informatica, a tutta la documentazione richiesta al Ministero con l'istanza di accesso agli atti del 25.11.2025 e del sollecito del 18.12.2025;

-conseguente condanna del Ministero del Turismo alla produzione di tutti gli atti, verbali e documenti richiesti e, comunque, di tutti i documenti della procedura, previo

annullamento, totale o parziale, della nota ministeriale prot. n.5094 trasmessa in data 16.01.2026 alla ricorrente (**doc 26**).

* * *

FATTO

- 1) Con avviso pubblico prot. n.15791/24 del 3.06.2024 (**doc 3**), il Ministero del Turismo – Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo indiceva una procedura valutativa a graduatoria, per la concessione di risorse a valere sul Fondo istituito dall’art. 1, comma 592, della L. 29.12.2022 n.197, a sostegno della realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell’attrattività turistica e all’incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale, prevedendo una dotazione finanziaria complessiva, riferita al quinquennio 2024-2028, di €.229.512.474,24 (**doc 3**), successivamente ridotta ad €. 161.763.674,24 (v. **doc 1**).
- 2) L’art. 5 dell’avviso pubblico prestabiliva la ripartizione territoriale della dotazione disponibile, destinando il sessanta per cento delle risorse ai progetti localizzati nell’area montana delle Alpi e il quaranta per cento ai progetti localizzati nell’area montana degli Appennini, e prevedendo altresì che, in caso di non completo utilizzo delle risorse afferenti a una delle due quote, le stesse sarebbero state riassegnate al finanziamento della graduatoria finale. Il medesimo art.5 fissava inoltre una riserva, pari al quindici per cento dell’importo totale della dotazione finanziaria, a favore delle microimprese e delle piccole imprese. Agli artt.3-4 dell’avviso erano poi indicati i requisiti di ammissibilità dei partecipanti, mentre l’art.6 precisava la tipologia di progetti, e dei relativi costi, ammissibili (**doc 3**).
- 3) L’art.13 dell’avviso disciplinava le modalità di valutazione delle proposte progettuali e la conseguente formazione della graduatoria da parte di un’istituenda Commissione, stabilendo che a ciascuna domanda di finanziamento sarebbe stato attribuito un punteggio da 0 a 100 e che l’esito della valutazione sarebbe stato riassunto da un punteggio complessivo, costituito dalla sommatoria dei punti. Più precisamente, ai commi 3 e 4 era prescritto alla costituenda Commissione di attenersi ai seguenti criteri oggettivi di valutazione, a loro volta ripartiti in “descrittori”:

“1) CRITERIO A: Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento valutata sulla capacità dell'impresa di far fronte alla copertura finanziaria del programma di investimento proposte sulla capacità del programma di investimento di remunerare il capitale investito e sostenere il relativo funzionamento a regime.

A tal fine i descrittori del criterio "sostenibilità economico finanziaria" sono di seguito riportati:

a) DESCRITTORE A1: Impegni bancari o assicurativi deliberati o in corso di deliberazione per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. L'impegno bancario o assicurativo in corso di deliberazione è attestato da una lettera dell'Istituto di credito. La delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento è comunque presentata al Ministero del turismo entro i 30 giorni successivi dalla data di approvazione del decreto relativo alla graduatoria di merito di cui all'articolo 13 comma 5, pena decadimento della domanda.

b) DESCRITTORE A2: “Rapporto di copertura del servizio del debito” DSCR (Debt Service Coverage Ratio) calcolato sulla seguente formula:

DSCR = Cash flow operativo - tasse / flusso finanziario a servizio del debito in cui "Cash flow operativo - tasse" rappresenta il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto delle imposte sul reddito d'esercizio, mentre per Flusso finanziario a servizio del debito si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi, nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato. L'indice premia le proposte in cui è più alto il rapporto fra flusso di cassa e quote di capitale e di interessi rispettivamente da rimborsare e corrispondere

2) CRITERIO B: Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale:

DESCRITTORE B1

A. capitolato speciale

B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato

C. progetto di fattibilità tecnico-economica

D. progetto esecutivo

E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri

L'indice assegna un punteggio maggiore a seconda del livello di progettazione”

Ad ulteriore precisazione, l'art.13 riportava quindi la seguente griglia di valutazione dei punteggi per ogni criterio, descrittore e peso:

CRITERI DI VALUTAZIONE, DESCRITTORI, PESI	
CRITERIO A punti 50 Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento	A1. Impegni bancari deliberati per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. Presenza delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento – punti 20 Presenza lettera impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti – punti 10 A2. DSCR - Rapporto di copertura del servizio del debito DSCR = Cash flow operativo - tasse / flusso finanziario a servizio del debito DSCR uguale o superiore a 1 – punti 30 DSCR inferiore a 1 – punti 15
Criterio B punti 40 Cantierabilità	B1. Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale: A. capitolato speciale – punti 5 B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato – punti 10 C. progetto di fattibilità tecnico-economica – punti 20 D. progetto esecutivo – punti 30 E. possesso di autorizzazioni, permessi, concessioni, licenze, nulla osta e pareri – punti 10
L'esito della valutazione è riassunto da un giudizio sintetico complessivo e da un punteggio che non potrà essere inferiore a 45/100	

L'art. 13 dell'avviso precisava, infine, che sarebbero state ammesse solo proposte che avessero conseguito almeno 45 punti su 100 e, altresì, che la Commissione aveva la facoltà di assegnare fino a un massimo di 10 punti aggiuntivi, non concorrenti però al raggiungimento di tale soglia minima, sulla base dei seguenti criteri premiali:

A. impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati: ➤ punti 2

B. ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento: ➤ punti 2

C. capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica: ➤ punti 2

D. capacità dell'iniziativa di concorrere ad incentivare l'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno con particolare riguardo alla accessibilità e fruizione per le persone con disabilità, anziani e famiglie: ➤ punti 2

E. impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti: ➤ punti 2 (**doc 3**).

- 4) L'odierna ricorrente Gestione Impianti Turistici Selvino S.r.l. (d'ora in avanti denominata solo GITS S.r.l.), in qualità di micro impresa singola, partecipava alla procedura presentando in data 24.10.2025 domanda di concessione di un contributo di €1.040.000,00 nell'ambito territoriale delle Alpi, per il finanziamento, nella misura dell'80%, di un intervento di revisione e ammodernamento della Seggiovia presente sul Monte Purito in località Selvino (BG), dalla medesima gestito in forza di contratto di concessione stipulato con la proprietaria AMIAS Servizi S.r.l. (**doc 11**), intervento avente un costo preventivato di complessivi €1.300.000,00 come attestato da progetto esecutivo e perizia asseverata, allegati. La domanda, a cui veniva attribuito dal sistema ID n.46068, era completa di tutta la documentazione necessaria per l'acquisizione del punteggio massimo (**docc 4-17**). Seguiva poi un'integrazione meramente formale (**docc 18-21**).
- 5) In data 20.11.2025 era pubblicata sul sito istituzionale una graduatoria, non definitiva e non ancora approvata dal Ministero, che era stata redatta, secondo quanto dichiarato nello stesso sito, a seguito di sorteggio tra le imprese aventi lo stesso punteggio, nel corso di una presunta seduta pubblica di cui, tuttavia, la ricorrente non aveva mai avuto notizia (**doc 2**).
- 6) Dall'esame di tale graduatoria provvisoria, la ricorrente si avvedeva di essere stata inserita nell'elenco ("denominato *"allegato 2"*") dei *"soggetti utilmente in graduatoria a cui non è concesso il contributo"* (allegato 2), in quanto la sua domanda era collocata al n.149, con attribuzione di punteggio minimo di 45 punti (sui 90 conseguibili) e senza attribuzione di nessun punto premiale (**doc 2**).
- 7) In attesa di conoscere la graduatoria definitiva, in data 25.11.2025 (Prot. Min. n.266875) l'odierna ricorrente presentava istanza di accesso agli atti finalizzata ad acquisire tutti gli atti della procedura che avevano determinato l'attribuzione del suddetto punteggio minimo alla propria domanda e, quindi, la sua collocazione tra i soggetti che, seppure utilmente collocatisi, non avevano accesso ai contributi per carenza di risorse (**docc 22-23**).
- 8) In data 27.11.2025 era pubblicato sul sito istituzionale il decreto n. 267769 Reg. Gen.,

con il quale Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo, in persona del Direttore Generale:

- approvava definitivamente gli esiti dell'istruttoria condotta ai sensi dell'avviso pubblico prot. n.15791/24 del 3.06.2024 e la conseguente graduatoria finale delle istanze ammesse, allegata al decreto come sua parte integrale e sostanziale;
- concedeva quindi il contributo ai beneficiari nella misura indicata nella graduatoria e disponeva la trasmissione del provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato (**doc 1**).

9) Nelle premesse del decreto, il Ministero dava atto delle seguenti circostanze, mai comunicate alla ricorrente né pubblicate sul sito istituzionale nel corso della procedura valutativa:*“VISTA la nota del RUP prot. n. 258768/25, con la quale è stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini. CONSIDERATO che la graduatoria trasmessa dal RUP evidenziava situazioni di parità di punteggio tra più istanze e che, in assenza di ulteriori criteri differenziali previsti dall'Avviso, con nota prot. n. 262568/25 del 14 novembre 2025 è stata convocata una sessione pubblica di sorteggio per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio”*. Tuttavia, il Ministero non pubblicava nessuno degli atti citati (**doc 1**).

10) Sempre nelle premesse del decreto, il Dirigente dava altresì atto di avere visionato *“le risultanze della Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 13 dell'Avviso 2024 e dei successivi atti del RUP, dalle quali emerge la proposta di finanziare i progetti che hanno conseguito il punteggio minimo di 45/100, fino a concorrenza del plafond disponibile”*, ma non rendeva ostensibili nemmeno tali atti (**doc 1**).

11) Di conseguenza GTS S.r.l., avvedutasi che nel corso della procedura erano stati assunti plurimi atti rimasti oscuri ai partecipanti, in data 18.12.2025 sollecitava il Ministero a dare riscontro alla sua istanza di accesso agli atti, onde conoscere le ragioni che avevano determinato l'attribuzione del punteggio minimo di 45 punti, senza punti premiali e la sua esclusione dei soggetti beneficiari del contributo, per verificarne la legittimità (**doc 24**).

12) Il Ministero del Turismo dava riscontro all'istanza ed al sollecito solo in data 16.01.2026 con una comunicazione meramente interlocutoria (**docc 25-26**).

13) Di conseguenza GTS S.r.l. è costretta a promuovere il presente ricorso pur senza avere ancora conoscenza di tutti gli atti della procedura (**avverso i quali si riserva comunque di presentare tempestivo ricorso per motivi aggiunti**), in quanto non può rischiare che, nelle more dell'ostensione di tali atti da parte del Ministero del Turismo, lo stesso dia attuazione al decreto n.267769 del 27.11.2025, assegnando i contributi ai soggetti risultati beneficiari, ed esaurisca quindi la dotazione economica del Fondo prima della conclusione del presente giudizio.

DIRITTO

ISTANZA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.116 C.P.A.

Come si è accennato nella narrativa dei fatti, il Ministero del Turismo non ha ancora evaso l'istanza di accesso agli atti presentata dall'odierna ricorrente, nonostante sia ormai decorso da tempo il termine perentorio di legge – pari a trenta giorni (sono infatti trascorsi ormai cinquantacinque giorni dalla data di presentazione dell'istanza, risalente al 25.11.2025, e trenta giorni dal sollecito inoltrato dalla deducente in data 18.12.2025 (docc 22-24), benché il Ministero abbia espressamente riconosciuto l'ammissibilità di tale istanza.

Come pure già dedotto, infatti, l'Amministrazione ha dato un primo e unico riscontro soltanto con la nota Reg. Gen. n.5094 del 16.01.2026, in cui, pur ammettendo che *“l'istanza risulta ammissibile in quanto: a) proveniente da soggetto legittimato ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990; b) titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti richiesti, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 184/2006; c) riferita a documenti amministrativi detenuti dalla Direzione scrivente ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. d), della L. n. 241/1990”*, **ciò nonostante non ha fornito nessun documento**, sostenendo di dover preliminarmente notificare l'istanza a soggetti controinteressati, che però non ha identificato, con la seguente motivazione: *“parte della documentazione richiesta contiene dati riferibili a soggetti terzi, la cui posizione di riservatezza potrebbe essere*

compromessa dall'esercizio del diritto di accesso, configurandosi pertanto quali controinteressati ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. c), della L. n. 241/1990” (doc 26).

La comunicazione del Ministero risulta tuttavia illegittima ed ingiustamente defatigante, per le seguenti plurime ragioni:

- In primo luogo, lo stesso Ministero ammette che solo parte della documentazione richiesta potrebbe contenere dati riferibili a terzi, **talché esso aveva ed ha l’obbligo di dare immediato riscontro positivo quantomeno in relazione alla documentazione afferente direttamente ed esclusivamente GITS S.r.l., quali sono senz’altro i verbali della Commissione ed ogni altro atto attinente alla valutazione della sua domanda;**
- in secondo luogo, costituisce principio basilare delle procedure pubbliche che il “concorrente” ha diritto di acquisire tutti gli atti la cui conoscenza sia funzionale alla tutela giurisdizionale dei propri interessi e, quindi, sia gli atti generali della procedura sia gli atti che, pur coinvolgendo anche altri partecipanti, servano a verificare eventuali discrasie, incongruenze e/o contraddizioni tra le valutazioni delle domande. **Da ciò consegue che il Ministero aveva ed ha l’obbligo di dare immediato riscontro positivo e quindi fornire anche i seguenti documenti, taluni dei quali citati nelle premesse dell’impugnato decreto Reg. Gen. n. 267769 del 27.11.2025:**
 - la nota prot. n.264763/25 del 20.11.2025, citata nelle premesse del suddetto decreto, con cui dovrebbe essere stata pubblicata la graduatoria a seguito di sorteggio tenutosi il 18.11.2025;
 - la nota del RUP prot. n. 258768/25, pure citata nelle premesse del suddetto decreto, con la quale dovrebbe essere stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini;
 - la nota prot. n. 262568/25 del 14.11.2025, pure citata nelle premesse del suddetto decreto, con cui sembra sia stata convocata una sessione di sorteggio per il giorno 18.11.2025 per la definizione dell’ordine di priorità tra le domande con pari punteggio;
 - le risultanze della Commissione di valutazione istituita ai sensi dell’art. 13 dell’Avviso 2024, pure citate nelle premesse del suddetto decreto, nonché i

presupposti e connessi atti di nomina della Commissione medesima ed eventuali altri atti con cui siano state assunte determinazioni in merito all'interpretazione dell'avviso pubblico prot. n.15791/24 del 3.06.2024 e/o all'applicazione dei criteri di valutazione ivi prescritti;

- gli atti del RUP, pure citati nelle premesse del decreto ma non meglio identificati;
- l'avviso del 20.11.2025 (non si sa se coincidente con la suddetta nota prot. n.264763/25 del 20.11.2025), pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, con cui si è comunicato che, *“a seguito del sorteggio effettuato in data 18 novembre 2025 e finalizzato a determinare l'ordine delle valutazioni formulate in ex-aequo presenti nell'elenco finale formalizzato dalla Commissione giudicatrice è pubblicata la graduatoria delle istanze presentate per le agevolazioni di cui all'Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 prot. n. 15791 del 3.6.2024”*;

Infine, come detto, la ricorrente ha diritto di visionare anche tutti i verbali descrittivi delle attività valutative svolte dalla Commissione con riferimento sia alla domanda della ricorrente sia alle altre domande presentate in relazione all'Area Alpi, ed ogni altro atto inerente alla procedura (quindi anche i verbali, o qualsiasi altro atto, in cui siano stati definiti criteri di valutazione dei progetti presentati dai partecipanti alla procedura), in quanto anche tale esame è funzionale a verificare la sussistenza di eventuali ulteriori vizi di legittimità del decreto Reg. Gen. n.267769 del 27.11.2025 in relazione al mancato collocamento della domanda della ricorrente in posizione utile alla percezione del contributo.

Alla luce di quanto sopra, nel ribadire l'illegittimità del riscontro, formalmente interlocutorio ma in sostanza negativo, dato dal Ministero del Turismo con la nota Reg. Gen. n.5094 del 16.01.2026 (doc 26), si insta affinché codesto Ecc.mo Collegio, previo annullamento di tale nota, accerti il diritto della ricorrente ad acquisire tutti i documenti sopra elencati e, conseguentemente, condanni il Ministero resistente alla loro immediata produzione.

GITS S.r.l., fatta salva l'istanza formulata al paragrafo che precede, e la conseguente riserva di proporre motivi aggiunti non appena sarà messa dal Ministero in condizione di conoscere gli atti della procedura, censura comunque sin d'ora l'illegittimità del

decreto ministeriale n.267769 del 27.11.2025 e tutti gli atti ad esso presupposti, connessi e conseguenti – di cui la maggior parte allo stato non noti- e ne chiede quindi l'annullamento, per i seguenti motivi:

1.ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1, 3, 12 E SEGUENTI DELLA L. N.241/1990 E S.M.I. E DELL'ART.12 DELLE C.D. PRELEGGI, NONCHE' PER VIOLAZIONE O COMUNQUE FALSA O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART13 DELL'AVVISO PUBBLICO PROT. N.15791/24 DEL 3.06.2024 E DEL CONSEGUENTE AUTOVINCOLO ASSUNTO DAL MINISTERO DEL TURISMO, IN RELAZIONE AL CRITERIO A- DESCRITTORE A.1.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PER CARENZA O COMUNQUE INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER CONTRADDITTORIETA' E PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE NONCHE' DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Stante il comportamento ostativo del Ministero, allo stato attuale GITS S.r.l. sa soltanto che alla propria domanda è stato attribuito il punteggio complessivo di 45 punti, rispetto al massimo conseguibile di 90 punti “base” più altri 10 punti “premiali”, ma non conosce né i punteggi che le sono stati attribuiti in relazione ai singoli criteri e descrittori previsti dall'art.13 dell'avviso pubblico prot. n.15791/24 del 3.06.2024 né, quindi, le ragioni per cui non le sono stati assegnati punteggi maggiori.

Ciò nonostante la ricorrente, pur con riserva di presentare ricorso per motivi aggiunti allorquando il Ministero avrà assolto all'obbligo di ostensione degli atti, censura sin d'ora cautelativamente l'illegittimità del decreto Reg. Gen. n. 267769 del 27.11.2025 e di tutti gli atti presupposti e connessi, per i motivi esposti in epigrafe, in quanto l'esame della sua domanda e dei documenti ivi allegati dimostra che la stessa ha i requisiti per ottenere senz'altro tutti i 90 punti “base” previsti dall'art.13 dell'avviso in relazione ai CRITERI “A” e “B” -e, probabilmente, anche i 10 punti aggiuntivi- talché la mancata attribuzione vizia ed è senz'altro causa di illegittimità del provvedimento impugnato.

In via preliminare, occorre ricordare che la presente fattispecie è disciplinata dal combinato disposto delle norme, di rango costituzionale e legislativo, citate in epigrafe,

le quali impongono all'Amministrazione di improntare la propria azione amministrativa alla trasparenza ed alla parità di trattamento, tanto più allorché si verta in materia di erogazione di contributi pubblici.

L'art.1 della L. n.241/1990 e s.m.i. dispone infatti, al primo comma, che *“l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza”* ed al successivo comma 2 bis che *“i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”*.

Tali precetti legislativi danno applicazione agli art.3 e art.97 della Costituzione, in forza dei quale devono sempre essere assicurati il *“buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione”*, nel rispetto del principio generale dell'uguaglianza dei cittadini.

L'art.12 della L. n. 241/1990 concretizza poi questi principi generali nello specifico ambito dell'erogazione delle risorse pubbliche, stabilendo che *“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”* e che *“2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”*.

Come è stato reiteratamente evidenziato dalla giurisprudenza, la *ratio* di tale disposizione consiste nell'*“evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per garantire la trasparenza dell'azione amministrativa e la parità di trattamento”* (ex multis Cons. Stato n. 2914/2017).

Si ricordi altresì che costituisce principio generale ed insuperabile, nel contesto di ogni procedura di evidenza pubblica (si tratti di appalti, di concorso o, come nella specie, di procedure per la concessione di contributi) che le prescrizioni stabilite nella *lex specialis* vincolano non solo i partecipanti, ma anche la stessa Amministrazione. L'Adunanza Plenaria ha infatti chiarito che l'atto con il quale si dà avvio ad una procedura di evidenza pubblica *“è un atto amministrativo generale, d'indole imperativa, recante il compendio*

delle regole cui devono attenersi sia i concorrenti che l'Amministrazione” (Cons. St. Ad. Plen 25.02.2014 n.9), la quale ultima, con tale atto, si autovincola; con l’ulteriore precisazione che questo “autovincolo costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l'amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell'individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l'ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l'utilizzo di criteri decisionali non imparziali”, sicché, in conclusione, “la garanzia dell'autovincolo, nelle procedure di gara, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti” (cfr. Cons. St., Sez. V, 05.03.2020 n. 1604).

Ebbene, applicando gli enunciati principi generali alla fattispecie *de qua*, ed anche nel rispetto dell’art.12 delle preleggi in materia di criteri ermeneutici, risulta *per tabulas* l’illegittimità del decreto impugnato, nella parte in cui il Ministero del Turismo non ha attribuito alla ricorrente i 45 punti “base” (e eppure i 10 punti “premiali”), in quanto così operando ha violato i rigidi ed oggettivi criteri a cui esso stesso il Ministero si era autovincolato all’art.13 dell’avviso pubblico prot. n.15791/24 del 3.06.2024.

Per chiarezza di esposizione, nel presente paragrafo e nel successivo si analizzano i denunciati vizi di legittimità con riferimento ai punteggi base attribuiti dall’art.13 dell’avviso in relazione al Criterio “A1”, mentre nei successivi paragrafi si esamineranno i vizi di legittimità del decreto in relazione al criterio “A.2”, al criterio “B” ed ai punteggi premiali.

Va dunque ricordato che l’art. 13 dell’avviso, dopo avere identificato il CRITERIO A) con l’*“Indice sostenibilità economico finanziaria del programma di investimento valutata sulla capacità dell'impresa di far fronte alla copertura finanziaria del programma di investimento proposte sulla capacità del programma di investimento di remunerare il capitale investito e sostenere il relativo funzionamento a regime”*, precisa

che “A tal fine i descrittori del criterio "sostenibilità economico finanziaria" sono di seguito riportati:

a) *DESCRITTORE A1: Impegni bancari o assicurativi deliberati o in corso di deliberazione per il programma di investimento / Valore complessivo previsto di indebitamento bancario del progetto. L'impegno bancario o assicurativo in corso di deliberazione è attestato da una lettera dell'Istituto di credito. La delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento è comunque presentata al Ministero del turismo entro i 30 giorni successivi dalla data di approvazione del decreto relativo alla graduatoria di merito di cui all'articolo 13 comma 5, pena decadenza della domanda.*

b) *DESCRITTORE A2: “Rapporto di copertura del servizio del debito” DSCR (Debt Service Coverage Ratio) calcolato sulla seguente formula:*

DSCR = Cash flow operativo - tasse / flusso finanziario a servizio del debito in cui "Cash flow operativo - tasse" rappresenta il flusso di cassa prodotto dalla gestione caratteristica al netto delle imposte sul reddito d'esercizio, mentre per Flusso finanziario a servizio del debito si intende il flusso finanziario per il pagamento degli interessi passivi, nonché della quota capitale dei finanziamenti nel periodo considerato. L'indice premia le proposte in cui è più alto il rapporto fra flusso di cassa e quote di capitale e di interessi rispettivamente da rimborsare e corrispondere”

Lo stesso art.13 prevede, per tale criterio, l'attribuzione di un punteggio complessivo di 50 punti, di cui al massimo 20 punti per il descrittore A1) ed al massimo 30 punti per il descrittore A2).

In particolare, relativamente **al descrittore A1) qui esaminato**, sono previsti:

- 20 punti attribuibili in “Presenza **delibera** bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimento”;
- 10 punti attribuibili in “ Presenza **lettera** impegno delibera bancaria o assicurativa a copertura del programma di investimenti”;
- 0 punti in assenza sia di delibera che di lettera (così almeno si presume, nulla essendo scritto su punteggi intermedi).

Nella FAQ n.36, il Ministero ha poi chiarito soltanto che la delibera bancaria deve essere stata approvata successivamente all'avvio della procedura, e dunque successivamente al 03.06.2024, senza porre altri limiti (**doc 27**).

Ebbene, a GITS S.r.l. vanno senz'altro attribuiti venti (20) punti, in quanto ha allegato alla domanda una delibera resa dall'Istituto bancario BANCO BPM S.p.a., a copertura dell'importo di €. 260.000,00 (pari al costo dell'investimento eccedente il contributo richiesto da GITS al Ministero, di €. 1.040.000,00), in data 03.10.2024, dunque in epoca successiva all'avvio della procedura, così come richiesto nell'avviso e come precisato nelle FAQ (docc 3-16-17-27).

Di conseguenza, l'eventuale mancata attribuzione di tale punteggio – allo stato non certa e da verificare a seguito di ostensione degli atti da parte del Ministero - risulterebbe del tutto ingiustificata e, dunque, illegittima per tutti i motivi sopra indicati.

2.IN SUBORDINE RISPETTO AL PRIMO MOTIVO DI RICORSO: ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 13 DELL'AVVISO PUBBLICO PROT. N. 15791/24 DEL 3.06.2024, IN RELAZIONE AL CRITERIO A - DESCRITTORE A1, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1, 3, 12 E SEGUENTI DELLA L. N.241/1990 E S.M.I. E DELL'ART.12 DELLE C.D. PRELEGGI. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PER CARENZA O COMUNQUE INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER CONTRADDITTORIETA' E PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE NONCHE' DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Il presente motivo di ricorso è formulato in via subordinata al precedente e solo per tuziorismo difensivo, per l'ipotesi (allo stato meramente presuntiva, non disponendo la ricorrente degli atti della procedura) in cui si dovesse scoprire che la Commissione di valutazione non abbia attribuito a GITS S.r.l. alcun punto in relazione al Criterio A-Descrittore A1, in quanto abbia interpretato la già citata disposizione di cui all'art. 13 dell'avviso pubblico ad esso relativa nel senso che la delibera bancaria debba coprire l'intero valore del progetto presentato - corrispondente nel caso di GITS S.r.l. ad €.1.300.000,00 - invece che alla sola parte di costo non coperta dal contributo

medesimo, pari nel caso di specie ad €. 260.000,00 (come già ricordato, la ricorrente ha infatti presentato domanda di contributo per €. 1.040.000,00, pari all'80% del valore complessivo dell'intervento, come attestato dai documenti allegati alla domanda).

Infatti, se la Commissione avesse dato una siffatta interpretazione dell'art.13 dell'avviso pubblico e se codesto Ecc.mo Collegio ritenesse tale interpretazione corrispondente al tenore letterale dell'avviso pubblico (circostanza che sin d'ora si contesta), ne conseguirebbe *ipso iure* l'illegittimità di tale previsione, in quanto irragionevole ed ingiustamente limitativa della libertà di partecipazione dei concorrenti.

Appare invero evidente che, atteso che la *ratio* del Fondo consiste in ciò che lo Stato eroga aiuti economici per consentire ai privati di eseguire interventi di rilevante entità che sarebbero altrimenti economicamente impossibili, costituirebbe un controsenso pretendere una garanzia bancaria per l'intero valore dell'investimento. Viceversa, scopo della garanzia bancaria è consentire al Ministero di verificare la serietà e concretezza dell'investimento, garantita data dalla sicurezza che il privato disponga, grazie alla copertura bancaria, delle risorse necessarie anche per la quota non già coperta dal contributo statale.

3.ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1, 3, 12 E SEGUENTI DELLA L. N.241/1990 E S.M.I., E DELL'ART.12 DELLE C.D. PRELEGGI, NONCHE' PER VIOLAZIONE O COMUNQUE FALSA O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART.13 DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL CONSEGUENTE AUTOVINCOLO ASSUNTO DAL MINISTERO, IN RELAZIONE AL CRITERIO A- DESCRITTORE A.2.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PER CARENZA O COMUNQUE INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER CONTRADDITTORIETA' E PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PARITÀ DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE NONCHE' DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Si è già rammentato che l'art.13 dell'avviso pubblico d'indizione della procedura valutativa, all'interno del criterio A, prevede anche il **descrittore A2**, denominato

“DSCR - Rapporto di copertura del servizio del debito”, il cui valore si determina applicando la seguente formula: $DSCR = \text{Cash flow operativo} - \text{tasse} / \text{flusso finanziario a servizio del debito}$.

Per tale descrittore, l’art.13 prevede l’attribuibilità dei seguenti punteggi:

- 30 punti con DSCR uguale o superiore a 1
- 15 punti con DSCR inferiore a 1.

Ebbene, a GITS S.r.l. vanno attribuiti senz’altro 30 punti in quanto, come indicato nella perizia asseverata e nella relazione di assegnazione punteggi, allegate alla domanda (v. docc 4 e seguenti), l’intervento proposto garantisce che DSCR sia costantemente superiore a 1 per tutta la durata del finanziamento e per un periodo di operatività di 10 anni dall’entrata in funzione. Dalla tabella inclusa nella perizia asseverata allegata alla domanda emerge, infatti, che il flusso di cassa operativo generato dal progetto supera l’importo annuale delle rate di rimborso del debito (comprehensive della quota capitale e degli interessi), per cui il DSCR medio del progetto si attesta a 7,96 (**docc 13 e 16**).

Pertanto anche in questo caso, qualora dall’esame degli atti che il Ministero esibirà emergesse che la Commissione di valutazione non ha attribuito questo punteggio alla ricorrente, ne conseguirebbe che la stessa ha disatteso le vincolanti ed oggettive disposizioni dell’art.13 dell’avviso pubblico costituente la *lex specialis* della procedura, con ciò inficiando la legittimità del gravato provvedimento di approvazione della graduatoria finale, quantomeno in relazione alla posizione di GITS S.r.l.

4) ULTERIORE ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1, 3, 12 E SEGUENTI DELLA L. N.241/1990 E S.M.I., E DELL’ART.12 DELLE C.D. PRELEGGI, NONCHE’ PER VIOLAZIONE O COMUNQUE FALSA O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART.13 DELL’AVVISO PUBBLICO E DEL CONSEGUENTE AUTOVINCOLO ASSUNTO DAL MINISTERO, IN RELAZIONE AL CRITERIO B).

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PER CARENZA O COMUNQUE INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER CONTRADDITTORIETA’ E

**PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PARITÀ
DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE NONCHÉ DEI PRINCIPI DI
CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

In relazione al CRITERIO B, intitolato “*Cantierabilità basata sul livello di dettaglio della documentazione tecnica prodotta a supporto della proposta progettuale*”), l’art.13 dell’avviso pubblico del 03.06.2024 prevede un punteggio massimo di 40 punti.

Partendo dal presupposto che le ipotesi di cui alle lettere A-B-C-D- rappresentano livelli di progressivo maggior dettaglio della progettazione, i punti sono attribuiti da tale disposizione come segue:

A. capitolato speciale: 5 punti

B. preventivo di spesa per fornitura, servizi e lavori e/o indagini di mercato: 10 punti

C. progetto di fattibilità tecnico-economica: 20 punti

D. progetto esecutivo: 30 punti

Ebbene, dall’esame dei documenti allegati alla domanda di GITS S.r.l., risulta che questa ha presentato al Ministero sia un progetto esecutivo dell’intervento (doc 12) sia l’autodichiarazione relativa alle autorizzazioni (doc 15), comprovate peraltro anche dal contratto di concessione pure allegato, in cui la proprietaria dell’impianto autorizza la ricorrente ad eseguire qualsiasi intervento necessario alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria (v. anche doc 11 e doc 16). Da che consegue che GITS S.r.l. ha diritto all’attribuzione automatica complessivi 40 punti (30 +10), senza margini di discrezionalità.

Pertanto anche in questo caso, pur in attesa di prendere visione degli atti di gara, si può sin d’ora evidenziare che l’eventuale mancata attribuzione dei sopra indicati punti va censurata per illegittimità.

5. ULTERIORE ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1, 3, 12 E SEGUENTI DELLA L. N.241/1990 E S.M.I., E DELL’ART.12 DELLE C.D. PRELEGGI, NONCHÉ PER VIOLAZIONE O COMUNQUE FALSA O ERRATA APPLICAZIONE DELL’ART13 DELL’AVVISO PUBBLICO E DEL CONSEGUENTE AUTOVINCOLO ASSUNTO DAL MINISTERO, IN RELAZIONE AI PUNTEGGI PREMIALI- ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PER

**CARENZA O COMUNQUE INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER
ERRATA RAPPRESENTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER
CONTRADDITTORIETA' E PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ,
RAGIONEVOLEZZA, PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE NONCHE'
DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Come anticipato nella narrativa dei fatti, l'art. 13 dell'avviso pubblico d'indizione della procedura ha previsto anche l'assegnazione fino a un massimo di 10 punti aggiuntivi, che però non concorrono al raggiungimento di tale soglia minima, sulla base dei seguenti criteri premiali:

A. impatto positivo dell'iniziativa sull'attrattività turistica dei comprensori sciistici interessati: ➤ punti 2

B. ricorso a metodi, soluzioni e tecnologie che aumentino la sicurezza degli impianti di risalita e innevamento: ➤ punti 2

C. capacità dell'iniziativa di generare nel tempo ricadute positive per la filiera turistica: ➤ punti 2

D. capacità dell'iniziativa di concorrere ad incentivare l'utilizzo degli impianti durante tutto l'anno con particolare riguardo alla accessibilità e fruizione per le persone con disabilità, anziani e famiglie: ➤ punti 2.

E. impatto positivo sul turismo della località montana mediante la dismissione di impianti non più utilizzati od obsoleti: ➤ punti 2.

Dall'esame della relazione allegata alla domanda presentata dalla ricorrente (**doc 16**), emerge che l'intervento dalla medesima previsto rispecchia **tutti** i requisiti necessari per l'attribuzione dei 10 punti connessi ai criteri premiali.

Tale intervento è infatti rivolto alla revisione ed all'ammodernamento della Seggiovia denominata "Selvino – Monte Purito", il cui funzionamento costituisce un traino per l'economia del paese di Selvino non solo nel periodo invernale ma per tutto l'anno, in quanto rende possibile il raggiungimento della cima del monte Purito posta a quota 1100 m s.l.m., con fruibilità quindi non solo di atleti ma anche di famiglie e persone con capacità motorie ridotte.

Pertanto, sebbene la valutazione di questi aspetti sia connotato da minor oggettività rispetto ai criteri base sopra esaminati, si ritiene illegittima ed ingiustamente gravatoria la decisione della Commissione di non assegnare alcun punto premiale all'intervento della ricorrente.

6. ULTERIORE ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DEGLI ARTT. 1, 3, 12 E SEGUENTI DELLA L. N.241/1990 E S.M.I., E DELL'ART.12 DELLE C.D. PRELEGGI, NONCHE' PER VIOLAZIONE O COMUNQUE FALSA O ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 13 DELL'AVVISO PUBBLICO E DEL CONSEGUENTE AUTOVINCOLO ASSUNTO DAL MINISTERO, IN RELAZIONE AL SORTEGGIO.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI, PER CARENZA O COMUNQUE INSUFFICIENZA DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, PER ERRATA RAPPRESENTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER CONTRADDITTORIETA' E PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ, RAGIONEVOLEZZA, PARITA' DI TRATTAMENTO E NON DISCRIMINAZIONE NONCHE' DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

Fatto salvo tutto quanto sin qui dedotto, con il presente motivo si censura anche la scelta del Ministero di redigere la graduatoria utilizzando, in caso di situazioni di domande con uguale punteggio, il metodo del sorteggio.

Tale scelta si palesa infatti illegittima, sotto tutti i profili indicati in epigrafe, per le seguenti plurime ragioni:

- *in primis*, il sorteggio costituisce un criterio di valutazione delle domande e di loro collocazione in graduatoria non previsto nell'avviso pubblico e quindi introdotto ed applicato solo ex post, successivamente alla valutazione delle domande, ed in violazione all'avviso medesimo, che, come già chiarito in precedenza, costituisce invece la *lex specialis* della procedura, vincolante per l'Amministrazione così come per i concorrenti;
- in secondo luogo, si tratta di un criterio non oggettivo, bensì fondato soltanto sulla sorte e, quindi, contrario ai principi di parità di trattamento ed alla logica meritoria che permea invece i criteri stabiliti nell'avviso;

- infine, ma non meno importante, il Ministero ha applicato questo illegittimo sistema clandestinamente, non avendo fornito comunicazione alcuna ai concorrenti né di tale scelta né della seduta nel corso della quale sarebbe stato effettuato il sorteggio.

**SUL DIRITTO DELLA RICORRENTE DI CONSEGUIRE L'INSERIMENTO IN GRADUATORIA
IN POSIZIONE UTILE ALLA PERCEZIONE DEL CONTRIBUTO E SULLA DOMANDA
RISARCITORIA PROPOSTA IN VIA GRADATA**

Dall'accoglimento delle sopra esposte censure, e dal conseguente annullamento, anche parziale, del decreto impugnato, scaturisce l'automatico diritto della ricorrente di conseguire la reintegrazione in forma specifica mediante attribuzione dei punteggi previsti nell'avviso pubblico e la conseguente immissione nella graduatoria in posizione utile alla percezione del contributo.

In via subordinata, e per l'ipotesi in cui, in relazione all'ultima censura, l'Ecc.ma Sezione adita ritenesse di dover rinnovare l'intera procedura, la reintegrazione in forma specifica potrà consistere nella rinnovazione delle operazioni di valutazione della domanda della ricorrente, con preciso onere di motivazione in merito alle valutazioni espresse.

In via subordinata a quanto sopra, si richiede sin d'ora che, accertata l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, qualora non sia possibile reinserire GITS S.r.l. in graduatoria, l'Amministrazione resistente venga comunque condannata al risarcimento del danno in favore della ricorrente per equivalente monetario, subito dalla ricorrente appunto in conseguenza della mancata immissione in graduatoria, in misura pari ad € 1.040.000,00 o a quella diversa, che verrà accertata in corso di causa.

In ulteriore subordine, e per la denegata ipotesi di rigetto delle altre domande, si ritiene si debba quantomeno dare atto che il Ministero ha tenuto un comportamento colposo e non improntato a buona fede, talché debba quantomeno essere condannato al pagamento dell'indennizzo in favore della ricorrente, in misura pari a €. 3.660,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa.

* * *

ISTANZA CAUTELARE

Il *fumus boni juris* appare evidente in virtù delle ragioni sopra esposte.

In punto *periculum in mora*, si evidenzia che, come emerge dal testo del decreto gravato, già in data 27.11.2025 il Ministero ha inviato tale decreto al Ministero dell'Economia per darvi attuazione, talché vi è il fondato timore che si sia già dato avvio alla concreta erogazione dei contributi in favore dei soggetti collocati in utile posizione nella graduatoria, o che comunque tale erogazione sarà effettuata nelle more del giudizio.

Tuttavia, una siffatta evenienza causerà alla ricorrente un pregiudizio grave ed irreparabile, in quanto il completamento delle erogazioni comporterà l'esaurimento delle risorse economiche, con la conseguenza che GITS S.r.l., anche nell'auspicata ipotesi di accoglimento del ricorso, non potrà percepire alcunché e, quindi, non otterrà alcun concreto vantaggio dalla sentenza a sé favorevole, che risulterà *inutiliter data*.

Al fine di prevenire tale evenienza, contraria a giustizia, si insta dunque per l'adozione di misure cautelari, che potranno concretizzarsi anche nella collocazione -con riserva- della ricorrente nell'elenco dei soggetti beneficiari di contributo, e nel conseguente accantonamento, da parte del Ministero, del relativo contributo di €1.040.000,00 in suo favore nelle more del giudizio.

Siffatta soluzione, da un lato garantirà l'effettività di tutela del ricorrente e, dall'altro, non causerà pregiudizio né agli altri operatori né al Ministero, il quale infatti potrà semplicemente accantonare la somma nel fondo dei rischi connessi al contenzioso, in coerenza peraltro con quanto previsto dallo stesso Ministero nelle premesse dell'impugnato decreto.

* * * *

RISERVA ESPRESSA DI MOTIVI AGGIUNTI E DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Come si è già anticipato la ricorrente, in considerazione del comportamento ostruzionistico tenuto dal Ministero del Turismo, che le ha impedito l'accesso alla documentazione amministrativa richiesta con istanza del 25.11.2025 e sollecito del 18.12.2025, si riserva espressamente di proporre motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 43,

c.p.a., entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui avrà piena conoscenza degli atti del procedimento, come sopra elencati. Per quanto necessario, GITS S.r.l. precisa sin d'ora che i motivi aggiunti che si riserva di proporre potranno riguardare:

- a) vizi specifici emersi dall'esame della documentazione amministrativa non ancora ostesa;
- b) integrazione e specificazione delle censure già formulate nel presente ricorso;
- c) nuove censure derivanti dalla conoscenza di atti o comportamenti amministrativi attualmente ignoti;
- d) vizi procedurali relativi alla composizione e al funzionamento della Commissione di valutazione;
- e) violazioni dei principi di trasparenza e parità di trattamento emerse dal confronto con le valutazioni espresse su altri progetti.

Parimenti, la ricorrente si riserva sin d'ora l'eventuale integrazione del contraddittorio, la cui effettiva necessità potrà comunque essere verificata soltanto all'esito dell'esame della documentazione di gara.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

C O N C L U S I O N I

Voglia l'Ecc.mo T.A.R. adito, così

G I U D I C A R E

IN VIA CAUTELARE: Sospendere l'esecutività degli atti impugnati, quantomeno con riferimento alla posizione della ricorrente e, conseguentemente e per l'effetto, collocare con riserva la ricorrente nell'elenco dei soggetti beneficiari di contributo ed accantonare il relativo contributo di €1.040.000,00 in suo favore nelle more del giudizio. In subordine, assumere comunque le misure cautelari ritenute più idonee per la tutela delle ragioni della ricorrente nei termini sopra prospettati.

IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: Accogliere il ricorso e conseguentemente:

1) Disporre l'annullamento, nei limiti di quanto di interesse della ricorrente in relazione al suo reinserimento in graduatoria in posizione utile a percepire il contributo, o, in subordine, l'annullamento totale:

1.1) del decreto del Ministero del Turismo - Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo Reg. Gen. n. 267769 del 27.11.2025, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero, intitolato "*Decreto concessione e impegno a valere sul fondo istituito dall'articolo 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 per la realizzazione di interventi finalizzati alla promozione dell'attrattività turistica e all'incentivazione dei flussi turistici nei luoghi montani e nei comprensori sciistici, mediante la realizzazione di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione degli impianti di risalita a fune e di innevamento artificiale*", e recante:

- l'approvazione gli esiti dell'istruttoria condotta ai sensi dell'avviso pubblico prot. n.15791/24 del 3.06.2024, concernente la concessione dei contributi previsti dal Fondo istituito dall'art. 1, comma 592, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e la graduatoria finale delle istanze ammesse;
- la concessione ai soggetti individuati nella suddetta graduatoria e riportati nell'Allegato 1) del decreto, costituente sua parte integrante e sostanziale, del contributo di cui al suddetto avviso pubblico, nella misura indicata per ciascun beneficiario.

1.2) di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti decreto ministeriale Reg. Gen. n. 267769 del 27.11.2025 ivi compresi, per quanto occorra, i seguenti, allo stato non conosciuti dalla ricorrente e su cui ci si riserva quindi ricorso per motivi aggiunti:

- la nota prot. n.264763/25 del 20.11.2025, citata nelle premesse del suddetto decreto, con cui dovrebbe essere stata pubblicata la graduatoria a seguito di sorteggio tenutosi il 18.11.2025;
- la nota del RUP prot. n. 258768/25, pure citata nelle premesse del suddetto decreto, con la quale dovrebbe essere stata trasmessa alla Direzione Generale competente la graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, suddivisi tra area Alpi e area Appennini;
- la nota prot. n. 262568/25 del 14.11.2025, pure citata nelle premesse del suddetto

decreto, con cui sembra sia stata convocata una sessione di sorteggio per il giorno 18.11.2025 per la definizione dell'ordine di priorità tra le domande con pari punteggio;

- le risultanze della Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 13 dell'Avviso 2024, pure citate nelle premesse del suddetto decreto, nonché i presupposti e connessi atti di nomina della Commissione medesima ed eventuali altri atti con cui siano state assunte determinazioni in merito all'interpretazione dell'avviso pubblico prot. n.15791/24 del 3.06.2024 e/o all'applicazione dei criteri di valutazione ivi prescritti;
- gli atti del RUP, pure citati nelle premesse del decreto ma non meglio identificati;
- l'avviso del 20.11 2025 (non si sa se coincidente con la suddetta nota prot. n.264763/25 del 20.11.2025), pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, con cui si è comunicato che, *“a seguito del sorteggio effettuato in data 18 novembre 2025 e finalizzato a determinare l'ordine delle valutazioni formulate in ex-aequo presenti nell'elenco finale formalizzato dalla Commissione giudicatrice è pubblicata la graduatoria delle istanze presentate per le agevolazioni di cui all'Avviso pubblico impianti di risalita anno 2024 prot. n. 15791 del 3.6.2024”*;
- tutti i verbali all'esito dei quali sono stati attribuiti i punteggi relativi alle domande della ricorrente e degli altri partecipanti;
- in particolare, i verbali relativi alla/alle seduta/e in cui si sono discussi e valutati la domanda e l'allegato progetto della ricorrente;
- i verbali, o qualsiasi altro atto, in cui siano stati definiti criteri di valutazione dei progetti presentati dai partecipanti alla procedura,
- se ed in quanto necessario, ogni altro atto della procedura e comunque ogni altro atto presupposto, consequenziale e connesso;

1.3) solo in gradata e di estremo subordine, annullamento dell'art.13 dell'avviso pubblico prot. n. 15791 del 3.6.2024, nella parte relativa valutazione della delibera bancaria, se interpretata ed applicata in modo lesivo della sfera giuridica della ricorrente.

2) Condannare il Ministero del Turismo alla reintegrazione in forma specifica della ricorrente mediante suo inserimento nella graduatoria in posizione utile per il conseguimento del contributo.

3) **In via subordinata** rispetto alla precedente domanda, dichiarare l'obbligo del Ministero del Turismo di ripetere la valutazione della domanda presentata dalla ricorrente, con conseguente sua condanna alla rinnovazione/rifacimento della graduatoria ed inserimento della ricorrente in posizione utile per la percezione del contributo.

4) **In via ulteriormente subordinata**, dichiarare l'obbligo del Ministero del Turismo di ripetere la valutazione delle domande presentate con riferimento al settore territoriale delle Alpi, con conseguente sua condanna alla rinnovazione/rifacimento della graduatoria ed inserimento della ricorrente in posizione utile per la percezione del contributo;

5) **In ulteriore subordine** rispetto alle domande di cui ai precedenti punti, disporre la reintegrazione in forma specifica mediante l'integrale rinnovazione della procedura di gara.

6) Per effetto di quanto ai punti precedenti, condannare il Ministero del Turismo ad utilizzare le somme accantonate a riserva per l'erogazione del contributo di € 1.040.000,00 alla ricorrente o **in subordine**, in caso di carenza di risorse, disporre la caducazione e comunque dichiarare l'inefficacia, *ex tunc* o, in subordine, *ex nunc*, degli atti di erogazione/mandati di pagamento delle somme *medio tempore* emessi dal Ministero in esecuzione dei provvedimenti impugnati.

7) **In ulteriore subordine** rispetto alle domande di cui ai precedenti punti, condannare il Ministero del Turismo al risarcimento per equivalente del danno ingiusto derivato e derivante alla ricorrente dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa che ha condotto all'illegittima esclusione della ricorrente dall'elenco dei soggetti immediatamente beneficiari del contributo, in misura pari ad € 1.040.000,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa;

8) **In ultimo ed estremo subordine rispetto alle domande** di cui ai precedenti punti, condannare il Ministero del Turismo a pagare in favore della ricorrente un indennizzo, derivato e derivante da attività legittima ma colposa, previo accertamento della

responsabilità del Ministero, in misura pari ad €. 3.660,00 o in quella diversa, maggiore o minore, che verrà accertata in corso di causa.

9) In ogni caso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 116 c.p.a.:

- accertare il diritto della ricorrente ad accedere, tramite estrazione di originale o copia informatica, a tutta la documentazione richiesta con l'istanza di accesso agli atti del 25.11.2025 e del sollecito del 18.12.2025 e comunque citata nel presente ricorso;
- conseguentemente, condannare il Ministero del Turismo, alla produzione di tutti gli atti, verbali e documenti richiesti e, comunque, di tutti i documenti della procedura citati nel presente ricorso, previo annullamento, totale o parziale, della nota del Ministero prot. n.5094 del 16.01.2026.

Si producono:

- 1) decreto ministeriale n. 267769 Reg. Gen. del 27.11.2025, con graduatoria definitiva;
- 2) avviso 20.11.2025 con graduatoria non ancora approvata;
- 3) avviso pubblico prot. n.15791/24 del 3.06.2024;
- 4) domanda presentata da GITS in data 24.10.2025;
- 5) ricevuta protocollazione della domanda di GITS S.r.l. con ID 46068;
- 6) Modulo A) - Requisiti scheda progetto - allegato alla domanda;
- 7) Modulo B) – Cronoprogramma di progetto - allegato alla domanda;
- 8) Modulo C) – Dimensione dell'impresa - allegato alla domanda;
- 9) atto costitutivo e Statuto GITS, allegati alla domanda;
- 10) visura camerale GITS, allegata alla domanda;
- 11) dichiarazione titoli intervento di revisione- Concessione e SCIA, allegati alla domanda;
- 12) progetto esecutivo dell'intervento allegato alla domanda;
- 13) perizia allegata alla domanda;
- 14) bilancio società allegato alla domanda;
- 15) autodichiarazione relativa alle autorizzazioni allegata alla domanda;
- 16) delibera Banca allegata alla domanda;
- 17) relazione punteggi allegata alla domanda;
- 18) nota Ministero 26.03.2025 Prot. n.116195 - soccorso istruttorio;

- 19) pec 28.03.2025 integrazione documentale GITS S.r.l;
- 20) perizia completa di carta identità Ing. Semperboni;
- 21) carta identità Ing. Semperboni;
- 22) istanza di accesso agli atti del 25.11.2025;
- 23) ricevuta di consegna pec dell'istanza di accesso agli atti del 25.11.2025 al Ministero;
- 24) pec di sollecito al Ministero in data 18.12.2025, con ricevuta di consegna;
- 25) pec Ministero in data 16.01.2026;
- 26) nota Ministero avvio riscontro accesso atti prot. n.5094 del 16.01.2026;
- 27) FAQ.

Ai sensi di cui all'art. 13 comma 6-bis, lettera a), del D.P.R. n.115/02, introdotto dal D.L. 4.7.2006 n.233 e s.m.i., il contributo unificato dovuto è pari ad €.650,00=.

Bergamo, li 19 Gennaio 2026

Con osservanza.

Avv. Gianluca Ghilardi

Avv. Donatella Costantini